

Tipo Azienda	Obblighi Gestore	Tempistica	Autorità Competente
	<p><b><i>Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente</i></b></p>		
<p>Stabilimenti industriali in Allegato A con sostanze pericolose in quantità &lt; allegato I <b>ART 5 comma 2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Individuazione dei rischi di incidenti rilevanti integrando il documento di sicurezza 626;</li> <li>-Adozione di appropriate misure di sicurezza;</li> <li>-Formazione, informazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori</li> </ul>		
<p>Stabilimenti con sostanze pericolose in quantità &gt;= allegato I <b>ART 6</b></p>	<p><b>Notifica sotto forma di autocertificazione</b> contenente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nome o ragione sociale del gestore ed indirizzo completo dello stabilimento</li> <li>-sede o domicilio del gestore, con indirizzo completo</li> <li>-nome o funzione della persona responsabile dello stabilimento(se diversa dal gestore)</li> <li>-notizie che consentono di individuare le sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;</li> <li>-l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;</li> <li>-l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento ed in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze;</li> </ul> <p><b>Scheda di informazione All V.</b></p>	<p>Notifica entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-180 giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;</li> <li>- un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.</li> </ul> <p>- Scheda va trasmessa contestualmente alla notifica.</p>	<p>La notifica e la scheda devono essere trasmesse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al Ministero dell'ambiente</li> <li>- alla regione</li> <li>- alla provincia</li> <li>- al comune</li> <li>- al prefetto</li> <li>- al CTR dei Vigili del Fuoco</li> <li>- al comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente</li> </ul>

Tipo Azienda	Obblighi Gestore	Tempistica	Autorità Competente
Stabilimenti con sostanze pericolose in quantità >= allegato I <b>ART 7</b>	Documento che definisce la propria <b>politica di prevenzione degli I.R.</b> allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del <b>sistema di gestione della sicurezza</b>	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per stabilimenti nuovi, contestualmente all'inizio dell'attività.	Deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni 2 anni.
Stabilimenti con sostanze pericolose in quantità >= allegato I, parti 1 e 2, colonna 3. <b>ART 8</b>	<p><b>Rapporto di sicurezza</b> evidenzia che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;</li> <li>- i pericoli di I.R. sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;</li> <li>- la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura ed infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di I.R. nello stesso, sono sufficientemente sicuri ed affidabili;</li> <li>- sono stati predisposti i piani di emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente gli elementi utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno.</li> </ul> <p><i>Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stabilimenti nuovi: prima dell'inizio dell'attività;</li> <li>-Stabilimenti esistenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</li> </ul> <p><b>Deve essere riesaminato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-almeno ogni 5 anni;</li> <li>-nei casi previsti dall'art.10;</li> <li>-in qualsiasi altro momento a richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata.</li> </ul>	CTR
Stabilimenti <b>nuovi</b> con sostanze pericolose >= allegato 1, parti 1 e 2, colonna 3. <b>ART 9</b>	<p><b>Nulla osta di fattibilità</b></p>	Prima di dare inizio alla costruzione degli impianti	CTR